



COMUNE DI SAN NAZZARO

Provincia di Benevento

COPIA

Publicata all'Albo Pretorio

Con R. P. n. 115

In data 05-04-2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 Del 29-03-2018

OGGETTO: Modifiche al regolamento IUC - esame ed approvazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16:45 presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, alla votazione della proposta di deliberazione, come di seguito indicato,

Manganiello Giovanni Tommaso	Presente	Varricchio Tiziana	Presente
SATERIALE Antonello	Assente	Pellino Marika	Presente
Corbo Antonio	Presente	Pepe Giancarlo	Assente
Liviero Pollegirino	Presente	Pepe Luca	Presente
CALABRESE Giuliano Gerardo	Assente	MOLINARO Antonio	Assente
Aruta Rosario	Presente		

ne risultano presenti n. **7** e assenti n. **4**.

Assume la presidenza il Dott. Giovanni Tommaso Manganiello in qualità di Sindaco/Presidente assistito dal Segretario comunale Dott.ssa Gabriella Frasca. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
San Nazaro, 22-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **PATRIZIA NUZZOLO**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi dell'art'49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
San Nazaro, 22-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Gerardo **TARANTO**

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta di deliberazione. Esaurita la discussione, sottopone la proposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto **”Modifiche al regolamento IUC - esame ed approvazione”**;

Uditi gli interventi;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’esito della votazione:

Presenti n. 7 Consiglieri ;

Assenti n. 4 Consiglieri;

Favorevoli n. 6 Consiglieri;

Contrari n. 1 Consiglieri- Astenuti n. 0 Consiglieri **Contrario: Pepe Luca;**

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione avente ad oggetto **”Modifiche al regolamento IUC - esame ed approvazione”**, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

Di demandare ai competenti responsabili di area l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il Consiglio Comunale

Presenti n. 7 Consiglieri ;

Assenti n. 4 Consiglieri;

Favorevoli n. 6 Consiglieri;

Contrari n. 1 Consiglieri- Astenuti n. 0 Consiglieri **Contrario: Pepe Luca;**

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Area II

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2016, con cui è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

Ravvisata la necessità, di effettuare modifiche ed integrazioni dei seguenti articoli della parte TARI, proponendone l'approvazione nella seguente formulazione:

Articolo modificato	Testo modificato
Art. 3 comma 1	<p>Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie (elencate nell'allegato A al presente regolamento).</p> <p>L'assimilazione opera sempre che, per le utenze di superficie complessiva - al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti - superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p>
Art. 5 comma 6	<p>Sono inoltre soggette al tributo</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
Art. 7, comma 1	<p>Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.1 Utenze domestiche <ol style="list-style-type: none"> a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica). Per contro sono soggette al tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C2 e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici di rete. b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e a condizione che sia presentata preventiva dichiarazione per la sospensione dell'utenza; e) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; f) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso; ➤ 1.2 Utenze non domestiche <ol style="list-style-type: none"> a) le unità immobiliari non adibite a civile abitazione, priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica). Ad eccezione delle unità immobiliari di cui alle categorie C2 e C6 soggette al tributo anche se sprovviste dei servizi pubblici di rete; b) le unità immobiliari non adibite a civile abitazione per le quali sono state rilasciate, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e a condizione che sia presentata preventiva dichiarazione per la sospensione dell'utenza; c) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 9; d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di

	<p>analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario;</p> <p>e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;</p> <p>f) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;</p> <p>g) depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;</p> <p>h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio</p> <p>i) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;</p> <p>j) aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;</p> <p>k) aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;</p> <p>l) aree impraticabili o intercluse da recinzione;</p> <p>m) aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;</p> <p>n) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;</p> <p>o) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;</p> <p>p) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;</p> <p>q) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;</p> <p>r) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;</p> <p>s) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;</p> <p>t) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;</p> <p>u) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;</p> <p>v) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.</p>
Art. 9 comma 4	Relativamente alle attività indicate nella allegata Tabella A, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella citata Tabella A. Per eventuali attività non considerate nella Tabella A si fa riferimento a criteri di analogia.
Art. 10 comma 5	Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
Art. 15 comma 3	Ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 la quota fissa e quella variabile del tributo per le utenze domestiche vengono determinate in base alla allegata Tabella 1.
Art. 15 comma 4	Si precisa che per utenza domestica deve intendersi sia la superficie adibita a civile abitazione sia le relative pertinenze. Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che viene sommato come tale alla parte fissa. Infine, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, la quota variabile viene computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.
Art. 16 comma 1	Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura, le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dall'anno seguente.
Art. 16 comma 6	Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello indicato in dichiarazione dall'utente o, in mancanza si applica la tariffa variabile per un numero di componenti figurativi pari a 2.
Art. 18 comma 1	Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella allegata Tabella 2;
art. 19 comma 1 lettera a)	La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: a. abitazioni (catastralmente classificate nella Cat. A) possedute da utenti non residenti nel Comune tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune: riduzione del 20% della tariffa variabile;
art. 19 comma 2	Per usufruire delle riduzioni il contribuente dovrà presentare apposita istanza, corredata da idonea documentazione. Per le richieste di cui ai punti a) e b) l'istanza dovrà essere corredata da copia delle fatture dei consumi dell'energia elettrica, acqua e del gas metano dell'anno precedente, dalle quali si possa presumere la condizione di uso stagionale o limitato e discontinuo. Nell'istanza il contribuente dovrà autocertificare le condizioni per le quali richiede la riduzione.
Art. 24 comma 1	La tariffa variabile è ridotta nella misura del 50% nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
art. 24 comma 2	Il tributo è ridotto nella misura del 50% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
- il successivo decreto del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2018, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Per la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) Di modificare** il Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2016 con particolare riferimento alla parte TARI nei seguenti articoli

Articolo modificato	Testo modificato
Art. 3 comma 1	<p>Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie (elencate nell'allegato A al presente regolamento).</p> <p>L'assimilazione opera sempre che, per le utenze di superficie complessiva - al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti - superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p>
Art. 5 comma 6	<p>Sono inoltre soggette al tributo</p> <p>c) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.</p> <p>d) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).</p>
Art. 7, comma 1	<p>Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <p>➤ 1.1 Utenze domestiche</p> <p>2) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica). Per contro sono soggette al tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C2 e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici di rete.</p> <p>3) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>4) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;</p> <p>5) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e a condizione che sia presentata preventiva dichiarazione per la sospensione dell'utenza;</p> <p>6) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;</p> <p>7) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;</p> <p>➤ 1.2 Utenze non domestiche</p> <p>w) le unità immobiliari non adibite a civile abitazione, priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica). Ad eccezione delle unità immobiliari di cui alle categorie C2 e C6 soggette al tributo anche se sprovviste dei servizi pubblici di rete;</p> <p>x) le unità immobiliari non adibite a civile abitazione per le quali sono state rilasciate, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e a condizione che sia presentata preventiva dichiarazione per la sospensione dell'utenza;</p> <p>y) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;</p> <p>z) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario;</p> <p>aa) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;</p> <p>bb) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;</p> <p>cc) depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di</p>

	<p>convenzione;</p> <p>dd) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio</p> <p>ee) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;</p> <p>ff) aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;</p> <p>gg) aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;</p> <p>hh) aree impraticabili o intercluse da recinzione;</p> <p>ii) aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;</p> <p>jj) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;</p> <p>kk) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;</p> <p>ll) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;</p> <p>mm) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;</p> <p>nn) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;</p> <p>oo) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;</p> <p>pp) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;</p> <p>qq) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;</p> <p>rr) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.</p>
Art. 9 comma 4	Relativamente alle attività indicate nella allegata Tabella A, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella citata Tabella A. Per eventuali attività non considerate nella Tabella A si fa riferimento a criteri di analogia.
Art. 10 comma 5	Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.
Art. 15 comma 3	Ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 la quota fissa e quella variabile del tributo per le utenze domestiche vengono determinate in base alla allegata Tabella 1.
Art. 15 comma 4	Si precisa che per utenza domestica deve intendersi sia la superficie adibita a civile abitazione sia le relative pertinenze. Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che viene sommato come tale alla parte fissa. Infine, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, la quota variabile viene computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.
Art. 16 comma 1	Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura, le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dall'anno seguente.
Art. 16 comma 6	Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello indicato in dichiarazione dall'utente o, in mancanza si applica la tariffa variabile per un numero di componenti figurativi pari a 2.
Art. 18 comma 1	Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella allegata Tabella 2;
art. 19 comma 1 lettera a)	La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: b. abitazioni (catastralmente classificate nella Cat. A) possedute da utenti non residenti nel Comune tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune: riduzione del 20% della tariffa variabile;
art. 19 comma 2	Per usufruire delle riduzioni il contribuente dovrà presentare apposita istanza, corredata da idonea documentazione. Per le richieste di cui ai punti a) e b) l'istanza dovrà essere corredata da copia delle fatture dei consumi dell'energia elettrica, acqua e del gas metano dell'anno precedente, dalle quali si possa presumere la condizione di uso stagionale o limitato e discontinuo. Nell'istanza il contribuente dovrà autocertificare le condizioni per le quali richiede la riduzione.
Art. 24 comma 1	La tariffa variabile è ridotta nella misura del 50% nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
art. 24 comma 2	Il tributo è ridotto nella misura del 50% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività

2) Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il testo emendato risulta quello allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

5) **di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area II
Dott. Patrizia Nuzzolo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Gabriella Frasca

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-04-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000.

San Nazzaro, 05-04-2018

IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Gabriella Frasca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2018

■ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

San Nazzaro, 29-03-2018

IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Gabriella Frasca

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Nazzaro, 05-04-2018

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriella Frasca